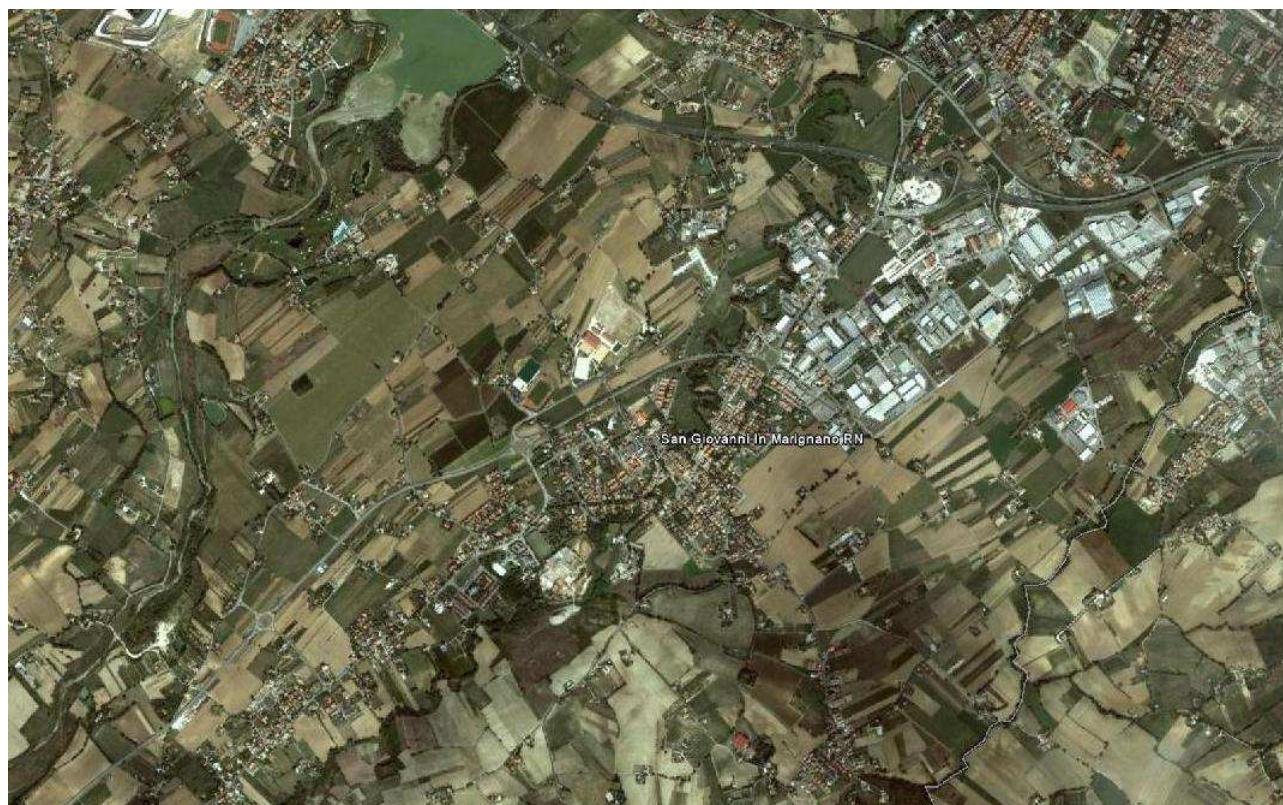




COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(PROVINCIA DI RIMINI)



REGOLAMENTO
TOPONOMASTICA CITTADINA
E ISCRIZIONI COMMEMORATIVE
E NUMERAZIONE DELLE VIE
CITTADINE

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

Il Comune di San Giovanni in Marignano tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile del territorio.

ARTICOLO 2

DISCIPLINA DEGLI ADEMPIMENTI TOPONOMASTICI

Gli Uffici Comunali, nei rispettivi ambiti di attività, trasmettono all'Ufficio preposto alla Toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di realizzazione che a realizzazione completata e, comunque, tutte le informazioni necessarie relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.

ARTICOLO 3

AREA DI CIRCOLAZIONE – DEFINIZIONE – CRITERI GENERALI

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva). Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, devono essere segnalate tempestivamente all'Ufficio Toponomastica per essere inserite nella cartografia comunale e procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, da effettuare di norma entro il termine di 30 giorni e comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione, al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti (barrati) e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.

In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

ARTICOLO 4

ATTI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DI PSC, POC E RUE – VIABILITÀ E INTERVENTI PUBBLICI

Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni del PSC, POC e RUE, ed i progetti approvati di interventi pubblici, che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all'Ufficio Toponomastica, affinché questo attivi le procedure di cui al presente regolamento (denominazione delle nuove aree di circolazione, attribuzione dei numeri civici esterni ed interni, aggiornamento della cartografia comunale).

ARTICOLO 5

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTITOLAZIONE - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà (art. 2 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).

In base alla medesima legge, i Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione (art. 4). Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori (art. 3).

Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Sovrintendenza ai monumenti. (art. 1, R.D.L. n. 1158/1923).

ARTICOLO 6

CRITERI PER LA DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE E IMPIANTI PUBBLICI

Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente definite.

Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.

È da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, onde eliminare possibili confusioni.

È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti ed alle attività ivi installate.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente (art. 41 comma 4 D.P.R. 223/89).

Le eventuali proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per gravi ed importanti motivi, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti. In tale eventualità, le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente, inoltre l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n°223 del 30.5.1989 dal Presidente della Repubblica.

E' possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica.

ARTICOLO 7

COMPETENZA DELIBERANTE

La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione spetta al Comune ed è di competenza della Giunta Comunale.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione, corredate dal profilo biografico dell'onorando, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione, come previsto dal Regio Decreto 1188/1927 a cui fa riferimento l'art. 41, comma 3, del D.P.R. 223/1989.

ARTICOLO 8

NUOVE DENOMINAZIONI, PROCEDIMENTO ED ELENCO PROPOSTE DI DENOMINAZIONE

Il procedimento di intitolazione si attiva su richiesta o d'ufficio.

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione possono essere avanzate da: Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della Giunta Comunale, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.

Le richieste si raccolgono presso l'Ufficio Toponomastica, possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo lasciando alla Giunta di determinare a quale area di circolazione eventualmente attribuirlo, oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.

Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento, toponimo.

L'Ufficio Toponomastica istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e provvede all'inserimento delle denominazioni proposte e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco.

Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio, a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione nei termini di cui al precedente art. 3. L'Ufficio Toponomastica, attingendo dall'apposito elenco costituito a seguito delle richieste istruite, provvede alla predisposizione della documentazione tecnica per l'attribuzione della denominazione all'area di circolazione.

Criteri informativi per le denominazioni:

- che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione interna al comune;
- che i nuovi nomi da assegnare siano in via prioritaria legati alla città ed al suo territorio o di rilevanza nazionale o internazionale.

ARTICOLO 9

APPOSIZIONE DELLE TARGHE TOPONOMASTICHE

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.

Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10, Legge 1128/1954). All'apposizione materiale delle targhe provvede l'Amministrazione comunale, tramite l'Ufficio preposto presso il Settore LL.PP.

Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).

Ove possibile la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) e può recare anche la qualifica

della persona o il fatto a cui si riferisce il toponimo, con eventuali date di nascita, morte o avvenimento.

Le targhe devono riportare per esteso e in maniera grammaticalmente corretta l'onomastica del toponimo (p.es. Via Alessandro Manzoni e non V.A. Manzoni).

Nelle strade e piazze del centro storico dovranno essere adottate tipologie di targhe adeguate all'arredo (proposte dagli uffici tecnici competenti) che la commissione interna al comune dovrà esaminare e valutare.

ARTICOLO 10

NUMERAZIONE CIVICA NEI CENTRI ABITATI, NEI NUCLEI ABITATI E DELLE CASE SPARSE

La numerazione civica, esterna ed interna, è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT (Legge 24 dicembre 1954 n. 228 – D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 – Istruzioni per l'ordinamento ecografico allegate al volume ISTAT "Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992 - Circolari) mantenendo, ove possibile, i criteri adottati in precedenza e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi ai cittadini e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.

La numerazione civica esterna va apposta a tutti gli accessi esterni, cioè a quelli che dall'area di circolazione immettono alle unità semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali, uffici, ecc.), direttamente quando l'accesso all'unità semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente quando si apre, invece, su corti, cortili ecc.

Di norma il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi lo guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile da uno a tre metri e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

In particolare, all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione, ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i numeri pari all'altro. Per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale (o ritenuta tale).
- b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.

La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte:

- a) numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.
- b) numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità.

Nelle zone di P.R.G. individuate di interesse storico-artistico-ambientale, i numeri civici dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni emanate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 11

MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO, PREVISIONE ACCESSI FUTURI

A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri consecutivamente numerati, la numerazione civica viene assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

ARTICOLO 12

NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA, PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA, PROGRAMMAZIONE E POSSIBILITÀ DI PRENOTAZIONE DEL NUMERO CIVICO PER NUOVI ACCESSI DALLE AREE DI CIRCOLAZIONE

I proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e contestualmente alla presentazione della richiesta di agibilità (artt. 42 e 43 D.P.R. n. 223/89 – artt. 24 e 25 D.P.R. n. 380/2001), richiedono l'attribuzione della numerazione civica esterna e/o interna, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Toponomastica in conformità alla normativa vigente e pubblicata sul sito internet del comune, producendo la documentazione indicata nella modulistica con particolare riferimento a quella necessaria all'individuazione degli accessi e degli immobili, preferibilmente anche in formato digitale per quanto concerne gli elaborati grafici.

Nel caso vengano rilevate unità immobiliari esistenti prive di numerazione civica, questa deve essere opportunamente attribuita e registrata sia nella banca dati che sulla cartografia comunale.

In caso di interventi di particolare complessità (attuazione aree di trasformazione ecc.), comportanti la realizzazione di più unità immobiliari, fabbricati e con l'eventuale realizzazione di infrastrutture interne al lotto attuato (viabilità interna, parcheggi e aree a verde) l'Ufficio Toponomastica programma l'attribuzione della numerazione civica predisponendo, prima dell'ultimazione dei lavori, un piano di attribuzione, d'ufficio o su richiesta dell'operatore.

Il piano di attribuzione, realizzato in collaborazione con l'operatore, viene utilizzato per il solo uso tecnico interno al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica. In ogni caso l'operatore deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Toponomastica qualsiasi variazione (varianti ecc.) che possa intervenire sulla programmazione effettuata con il piano di attribuzione.

Sulla base del piano così realizzato, l'interessato può richiedere all'Ufficio Toponomastica la prenotazione di uno o più numeri civici. La procedura viene effettuata con richiesta e risposta scritta, risposta comunque non impegnativa rispetto all'attribuzione formale, da effettuare successivamente, ad ultimazione dei lavori, ai sensi del primo comma.

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici affinché siano soppressi.

Solo la presentazione, all'Ufficio Tecnico, della copia della dichiarazione di Fine Lavori con allegata planimetria del piano terra, darà effettiva efficacia all'attribuzione del numero civico richiesto.

La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).

Competente ad assegnare la numerazione civica è esclusivamente (Ufficio Toponomastica del Comune di San Giovanni in Marignano).

ARTICOLO 13

NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

L'apposizione della numerazione interna interessa gli edifici di tutto il territorio comunale.

La numerazione civica interna, composta da numeri arabi, ad eccezione delle scale interne per le quali si utilizzano lettere alfabetiche, serve principalmente per individuare le unità semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini), a cui non si possa accedere direttamente dall'accesso esterno dall'area di circolazione, ma solo attraverso atri, cortili e scale.

La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità semplici e pertanto ogniqualvolta si verifichi una variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione ecc.) o la creazione di una nuova, sia in caso di realizzazione di un nuovo accesso esterno dall'area di circolazione in prossimità che di utilizzo di uno esistente.

Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione. Questo controllo deve assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica.

Gli elementi che costituiscono la numerazione interna, attribuiti agli accessi alle singole unità immobiliari, vengono registrati ed aggiornati nella banca dati comunale, insieme ai numeri civici attribuiti su richiesta del proprietario, presentata ai sensi del precedente art. 12, a fine lavori e contestualmente alla richiesta di agibilità sulla base della documentazione prodotta.

Per le unità abitative in un complesso industriale si attribuisce un unico numero identificativo mentre dovranno avere autonoma numerazione gli eventuali locali uso abitativo (di custodia o di rappresentanza...)

L'alloggio di custodia deve essere numerato autonomamente.

La numerazione degli interni avviene mediante applicazione della targhetta del numero assegnato con le modalità di cui al presente articolo e deve essere effettuata:

- Nei condomini: anche se obbligati alla numerazione sono i proprietari delle singole unità immobiliari, gli adempimenti dovranno essere effettuati dagli amministratori in carica quali legali rappresentanti dei condomini, poiché le targhette interessano l'arredo delle parti condominiali;
- Negli immobili non condominiali: dal proprietario o dai comproprietari.

Il numero attribuito ad ogni unità immobiliare deve essere riportato su una targhetta di materiale resistente da affiggere in modo durevole sugli stipiti esterni dell'accesso stesso o nelle immediate adiacenze.

ARTICOLO 14

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA

L'attribuzione della numerazione interna di unità semplici, corrispondenti alle unità immobiliari catastali, viene realizzata seguendo i criteri previsti dalle relative direttive ISTAT ed integrandosi con i criteri precedentemente adottati ove già esistente. La numerazione interna è costituita da numeri arabi e deve seguire possibilmente il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.

La numerazione interna di unità semplici da cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo.

Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.

Terminati i piani superiori, si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

La numerazione dei bassi fabbricati interni cortile nonché delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal cortile sarà autonoma con l'attribuzione di un numero progressivo da sinistra a destra per ogni accesso autonomo.

Nel caso siano presenti più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso della scala.

Anche in questo caso l'attribuzione della lettera deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna è costituita da una lettera indicante la scala e da un numero arabo.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI FABBRICATI

L'attribuzione della numerazione civica è inserita nell'ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all'esecuzione di opere edilizie. La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'agibilità di un immobile (Art. 43, comma 2, D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989).

Ultimate le opere e contestualmente alla richiesta di agibilità, i proprietari degli immobili, devono presentare all'Ufficio Toponomastica, con le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento, apposita domanda per richiedere l'attribuzione, la conferma o la soppressione, in riferimento alle variazioni intervenute agli accessi e/o alle unità immobiliari (creazione, modifica o demolizione), della numerazione civica esterna e/o interna.

L'apposizione della numerazione civica spetta al singolo cittadino.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici agli accessi ai fabbricati (Artt. 41 - 42 D.P.R. 223/1989), tenendo costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica, in stretta consonanza con le direttive ISTAT.

L'attribuzione della numerazione civica è importante ai fini della programmazione e della gestione di tutte le attività pubbliche e private, perché permette di collegare il cittadino / utente al territorio dove vive e lavora.

ARTICOLO 17

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Alla conclusione del procedimento di intitolazione delle nuove aree di circolazione (art. 9), l'Ufficio Toponomastica dà comunicazione ai Servizi interni del Comune, agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio, della nuova denominazione e della relativa codifica, come risultante nella banca dati e nello Stradario (art. 4).

Alla conclusione del procedimento per l'attribuzione della numerazione civica esterna e interna l'Ufficio Toponomastica, contestualmente all'aggiornamento della cartografia e delle banche dati ne dà comunicazione ai seguenti Servizi interni del Comune, integrando le informazioni relative: Anagrafe (residenti), Tributi (anagrafe edilizia e tributi comunali) e Sportello Edilizia (agibilità).

ARTICOLO 18

SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

Le targhe stradali sono collocate dal Comune (art. 10 del presente regolamento) sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. E' fatto obbligo

ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità dalle indicazioni del presente regolamento.

E' vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica.

Chi effettua vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni ed alle comunicazioni necessarie al fine di ordinare il ripristino con spese a carico dei trasgressori. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, come elevata dall'art. 27 del D.L. 18/02/1983 n. 55 convertito in legge 26/04/1983 n. 131, e più precisamente:

- L'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,82 ad € 258,23 a norma della L. 689/81 e s.m.i.;
- L'intervento sostitutivo del Comune che provvederà direttamente o tramite ditta incaricata alle operazioni, con addebito della spesa ai singoli proprietari.

ARTICOLO 19

RINVIO ALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e alle disposizioni del Testo Unico per L'Edilizia (D.P.R. 380/2001).

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che permettano l'immediata applicazione senza necessità di delibere di adattamento.

ARTICOLO 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158 – Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali** (art. 1)
- **Legge 23 giugno 1927 n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei** (artt. da 1 a 6)
- **Legge 24 dicembre 1954 n. 1228– Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente** (artt. 1, 2, 9, 10, 11)
- **D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 - Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983** (art. 27 comma 9)
- **D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 - Regolamento anagrafico della popolazione residente**
Capo VII - ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI (artt. 41, 42, 43, 44)
Capo VIII - REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI. ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI (art. 47)
- **Circolare del Ministero dei Trasporti n. 21 del 21 marzo 1967 - Variazione toponomi Cittadini**
- **Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 8 marzo 1991 - Atto di deliberazione del comune in materia di toponomastica**
- **D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo codice della strada** (art. 2)
- **D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento del Codice della Strada** (art. 133)
- **D.P.R. 6 giugno 2001n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia** (artt. 24 e 25)

R.D.L. 10 MAGGIO 1923 N. 1158 – NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI

Art. 1

Le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero della P.I. per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.

LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188

TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI

(1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

Art. 1

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto [o del sottoprefetto] (1), udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione. Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Art. 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art. 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. Inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Art. 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, [o rispettivamente i sottoprefetti] (1), a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

(1) Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Art. 6

Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473.

LEGGE 24 DICEMBRE 1954 N. 1228

ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Articolo 1

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Articolo 2

E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la [patria potestà] (1) o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

Art. 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Articolo 11

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000.

**D.L. 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, convertito in Legge 131/83.
PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER
L'ANNO 1983**

Art. 27 comma 9

La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, è decuplicata.

D.P.R 30 MAGGIO 1989, N. 223

**REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Capo VII -
ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI**

Art. 41 Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art.42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dell'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

Art. 44 Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45 Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII - REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI. ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI**Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica**

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art.43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO (allegato al volume ISTAT "Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992)

Nota: testo vigente (Censimenti 2001, "Disposizioni per gli Organi periferici e Istruzioni per il rilevatore")

I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento. Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici d'anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

II. INDIVIDUAZIONE E NUMERAZIONE DEGLI ISOLATI

1. Unità ecografiche semplici e complesse.

Come è noto, vi sono vari ordini d'unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: *l'abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; *l'esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; *l'ufficio* e simili.

Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di *isolato*. E' evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.

Poiché, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico-sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito ad un'unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori. E' evidente che l'isolato - poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali ed agevolmente individuabili - si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini del censimento.

III. AREE DI CIRCOLAZIONE

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

E' necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto d'area di circolazione nei centri dotati di regolare rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale *ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione*. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una *distinta* area di circolazione.

Ai fini dell'esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad un'accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle

vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale.

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di un'intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che si svolge, ecc..

In considerazione di ciò, i Comuni hanno facoltà di adottare il tipo che ritengano più conveniente. Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti.

La denominazione d'ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, *purché brevi*, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si

dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che *attraversano* più centri abitati dotati di regolare rete stradale ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la Via Aurelia, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come, ad esempio, Genova.

I tratti di strade, all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati devono essere considerati:

a) come aree di circolazione *distinte* dai tratti esterni, quando i tratti interni s'inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiando nome e presentano una diversa pavimentazione;

b) come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzioni di continuità e, di solito, conserva il proprio nome e ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione e poiché trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

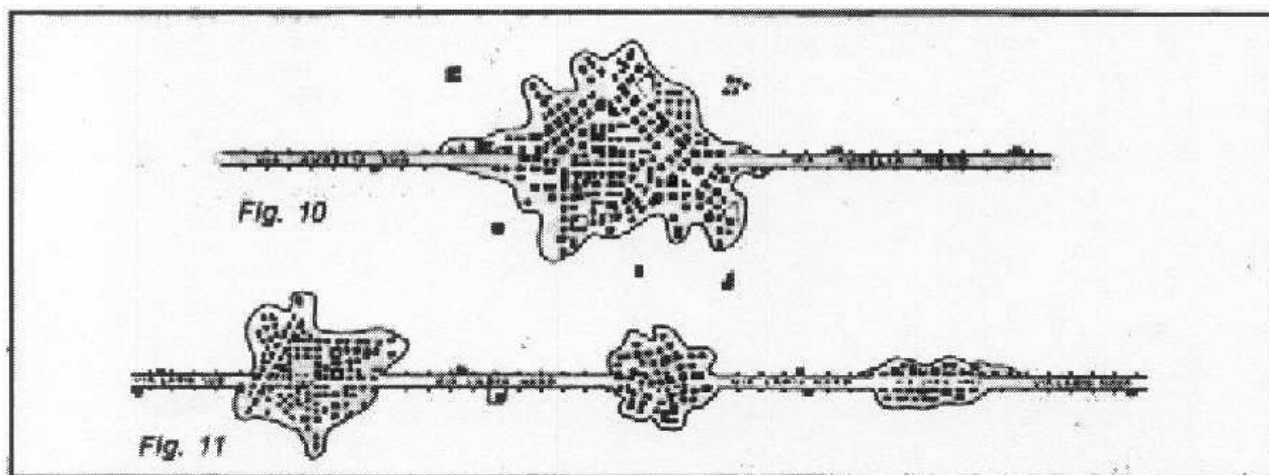
E' da tener bene in evidenza che nei casi in cui alla precedente lettera a) anche i due tratti esterni delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché - ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) - se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con un'agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni al centro costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione.

Un'esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 11, in cui, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro. Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante costituisce, invece, un'area di circolazione a sé stante, mentre i due tratti esterni a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, insieme, una stessa area di circolazione. A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella relativa al caso in cui la strada attraversa un solo centro) induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come si comprenderà meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima.

I Comuni nel cui territorio si verifica il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarsi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.



Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione del tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria. Onde, nel caso, già considerato, della strada che attraversa più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte – caso esaminato a pag. 49, lettera a) - le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 10 della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato nella fig. 11, della Via Lario che all'interno del centro principale e di quello vicino perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere la denominazione di Via Lario Sud e Via Lario Nord.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna - caso esaminato a pag. 49, lettera b) - questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 11), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: Strada settentrionale, Strada orientale, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio, in un Comune toscano: Via Fiorentina, Via Volterrana, Via Livornese, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: Via del Convento, Via della Sorgente, Via della Pineta, Via della Stazione, Via del Lago, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del Comune, sui fabbricati o su appositi (pali, pilastri, colonne, ecc.):

a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;

b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione.

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc., abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia, quando si tratta di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad esempio, possono coesistere Via Garibaldi e Vicolo Garibaldi, Via Cavour e Piazza Cavour, Salita Goldoni e Largo Goldoni, Via Santo Stefano e Località Santo Stefano, ecc..

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistono aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

8. Numerazione civica.

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera b) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più

importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse.

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi d'aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dall'estremità più importante e proseguire fino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo d'area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) *strade che si dipartano da un centro abitato* dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) *strade che colleghino due centri abitati*: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) *strade* (di solito di grande comunicazione) *che attraversino un centro abitato* dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisca una o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada *attraversa più centri dello stesso Comune dotati di regolare rete stradale*, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità: vedi caso della fig. 11) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti d'incontro con il limite di questo centro;

B-4) *strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) *strade che colleghino due strade* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) *strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico* dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada. Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, s'indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. *Il punto di riferimento per il calcolo della distanza deve essere:*

a) per le strade di cui alle lettere B- 1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;

b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;

c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad essa più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Aggiornamento della numerazione civica.

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione civica esistente, secondo le norme enunciate, semprechè essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzi citate è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento e il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) *Aggiornamento per apertura di nuovi accessi.* Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) *Aggiornamento per nuove costruzioni.* Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) *all' 'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri:* in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo,

numeri civici disponibili per la future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) *lungo aree di circolazione distinte per località*: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

a) *che s' inseriscono in aggregati di case* (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) *in aperta campagna* (case sparse): in tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo staso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12. Case sparse e nuclei catturati dal centro.

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che le case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

13. Numerazione interna.

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione - numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi – costituisce la *numerazione interna*.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenute preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N. 21 DEL 21 MARZO 1967 VARIAZIONE TOPONOMI CITTADINI

A seguito della modifica di denominazione di vie e piazze, i cittadini vengono a trovarsi in possesso di documenti nei quali l'indirizzo indicato non corrisponde più, nella denominazione, a quello effettivo.

Al riguardo occorre osservare che il Codice della Strada fa obbligo ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 58) ed il titolare di patente di guida (art. 80) di comunicare, al PRA e alla Prefettura, il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento.

La Circolare n. 21 del 21 marzo 1967 (Trasferimento di residenza di proprietari di automotoveicoli e di rimorchi e dei titolari di patente di guida) chiarisce che vanno denunciati e annotati anche i trasferimenti di abitazione nell'ambito del medesimo comune.

Con la modifica di denominazione in realtà non avviene alcun trasferimento di abitazione, ma un semplice cambio di toponomastica.

Appare pertanto opportuno, al fine di evitare contestazioni, che il comune munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo e non ad un trasferimento effettivo.

**CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.10 DEL 8 MARZO 1991 ATTO DI
DELIBERAZIONE DEL COMUNE IN MATERIA DI TOPONOMASTICA**

Nel concordare con quanto precedentemente affermato nella precedente circolare ministeriale n.15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art. 32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.

D.L.vo 30 APRILE 1992 N. 285

NUOVO CODICE DELLA STRADA

D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N. 495

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA D.LVO N. 285/92

Art. 2 Definizione e classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

D.P.R. N.495/92

art. 133 - Segnale nome-strada (art. 39 C.s.).

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293). Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

TITOLO III - Agibilità degli edifici

Capo I - Certificato di agibilità

Art. 24 (L) - Certificato di agibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
 - a) nuove costruzioni;
 - b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
 - c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
 - a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
 - b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
 - c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
 - a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
 - b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
 - c) la documentazione indicata al comma 1;
 - d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.